

CAPITOLATO SPECIALE

SALERNO PULITA S.P.A.

Salerno

GARA APERTA EX ARTT. 59, 60 71 e 72 del DLGS 50/2016

*RELATIVA ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE
PER*

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO IN
SOMMINISTRAZIONE**

CIG 7580056C15

STAZIONE APPALTANTE

Salerno Pulita S.p.A.

Via Tiberio Claudio Felice 18/bis Salerno



ART. 1) Oggetto di gara

La presente gara ha ad oggetto la scelta del contraente per l'affidamento del servizio di fornitura di lavoro in somministrazione in favore della Salerno Pulita S.p.A. In particolare, il dettaglio del servizio di fornitura richiesta è il seguente :

Contratto Collettivo Nazionale di riferimento : Contratto Nazionale Collettivo Igiene Ambientale
Unità lavorative complessive da fornire in somministrazione : n. 136, di cui

- 122 operatori da destinare alla raccolta differenziata ed allo spazzamento - livello di inquadramento 2 B ;
- n. 14 Autisti da destinare alla raccolta differenziata ed allo spazzamento - Livello di inquadramento 3 B.

Orario di Lavoro part time : 31 ore, 32 minuti e 40 secondi settimanali per ciascun lavoratore fornito in somministrazione.

Art. 2) Durata della fornitura :

La durata della fornitura – salvo le ipotesi di variabilità di cui all'art. 3 che segue - è di mesi 12 con facoltà di proroga fino ad una massimo di mesi 12. La proroga è da intendersi agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto stipulato, e vigente, al momento della disposizione di proroga, salvo le modifiche della fornitura di cui al successivo art. 3, e salvo incrementi salariali, applicabili ope legis.

Art. 3) Variabilità della fornitura

La fornitura di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale potrà subire variazioni, in eccesso o in difetto, fino ad una quota percentuale del 100% della forza lavoro inizialmente prevista. La Stazione Appaltante provvederà alle richieste di modifica delle forniture richieste con un preavviso di 30 giorni. L'affidatario, pertanto, avrà cura di organizzare i relativi contratti a termine con i propri dipendenti in conformità alla precitata variabilità, ricadendo sull'affidatario medesimo il rischio imprenditoriale di stipula di contratti con i propri dipendenti forniti in somministrazione alla Autoservizi Irpini s.r.l. recanti durata non adeguata alla predetta variabilità della fornitura.

Art 4) Recesso

Il recesso è regolamentato dall'art. 109 del dlgs 50/2016. In considerazione della natura del contratto, ed al fine di consentire all'affidatario di organizzare i relativi contratti a termine con i propri dipendenti forniti in somministrazione alla Stazione Appaltante in conformità alla facoltà di recesso della Stazione Appaltante, lo stesso sarà esercitato con un preavviso di 30 giorni. Pertanto, in caso di recesso, al netto del mancato utile di cui all'art. 109 dlgs 50/2016, commi 1 e 2, nulla sarà riconosciuto all'affidatario, per qualsivoglia titolo e/o ragione, ricadendo sull'affidatario medesimo

il rischio imprenditoriale di stipula di contratti con i propri dipendenti recanti durata non adeguata alla predetta facoltà di recesso.

5) Modalità Operative – Obblighi delle Parti Contrattuali – Richiamo agli artt. 34 – 35 e 37 del dlgs 81/2015

- a) Come innanzi indicato all'art. 1, i lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali delle aree operative previste dal vigente CCNL di categoria sopra richiamato ed eventuali contratti integrativi;
- b) I prestatori di lavoro dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni cui saranno assegnati, da accertarsi da parte del Medico Competente;
- c) In disparte i lavoratori assegnati in forza della clausola sociale, di cui all'art. 9 del presente capitolato speciale e di cui alla relativa previsione nel disciplinare di gara, e che pertanto hanno già superato il periodo di prova, in caso di lavoratori forniti per la prima volta alla Salerno Pulita S.p.A., gli stessi sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita dalla vigente disciplina contrattuale;
- d) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai parametri retributivi del CCNL di categoria per i lavoratori a tempo determinato di pari grado ed eventuali contratti integrativi applicati dalla Salerno Pulita S.p.A. ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rinnovi dei suddetti contratti con le decorrenze ivi previste. Pertanto, con la stipula del contratto di somministrazione lavoro, l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del Dlgs 81/2015 assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministratore, nonché di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei lavori somministrati in dipendenza della somministrazione fornita;
- e) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia aggiudicataria ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione. Ai sensi dell'art. 37 del dlgs 81/2015, comma 1 gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono a carico del Somministratore;
- f) Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione al tipo ed al rischio dell'attività lavorativa e pertanto sono riferiti alle posizioni INAIL della Salerno Pulita S.p.A. e comunicate nella richiesta di somministrazione di lavoro. I premi ed i contributi si calcolano in base alla disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 37 del ripetuto dlgs 81/2015;
- g) Ai sensi dell'art. 35, comma IV del Dlgs 81/2015, La Salerno Pulita S.p.A. assume l'obbligo di informare i lavoratori assegnati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive

- in generale nonché ad addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che dovranno svolgere, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni;
- h)La Salerno Pulita S.p.A. si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei lavoratori assegnati tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per l'eventuale violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
- i)La Salerno Pulita S.p.A. è inoltre responsabile della sorveglianza sanitaria obbligatoria dei suddetti lavoratori, ove richiesta, sulla base del protocollo sanitario contenuto nella propria valutazione rischi previsto per le mansioni svolte dai lavoratori;
- l)La Salerno Pulita S.p.A. provvederà a fornire ai prestatori di lavoro la divisa aziendale, ove prevista, e i dispositivi di sicurezza individuali, che pertanto sono a carico della Stazione Appaltante.
- m)Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dal Dlgs 81/2005 e dai contratti collettivi, e per quanto qui applicabile, vista la clausola sociale di cui all'art. 8 del presente capitolato e ribadita nel disciplinare di gara, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere per il solo periodo di prova, come previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento;
- n)L'Agenzia affidataria è obbligata a pagare direttamente al lavoratore somministrato le retribuzioni di cui alla precedente lettera d) ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali nonché le quote assicurative INAIL secondo la normativa di riferimento, salvo gli obblighi di rimborso a carico dell'utilizzatore di cui all'art. 32 del dlgs 81/2015, quanto agli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore;
- o)Il Responsabile del procedimento comunicherà su base mensile al somministratore i trattamenti retributivi previsti dal CCNL di categoria e dai contratti integrativi, le ore effettivamente prestate dal lavoratore e tutte le indennità maturate;
- p)In caso di utilizzo dei lavoratori somministrati in mansioni superiori o inferiori rispetto a quelle relative ai profili professionali di cui ai livelli indicati all'art. 1 che precede, si applica la disciplina di cui all'art. 35, comma 5 del dlgs 81/2015, con obbligo a carico dell'utilizzatore di immediata comunicazione al somministratore.
- q)Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, da commisurarsi nel relativo rapporto contrattuale intercorrente tra il lavoratore medesimo ed il somministratore. Tale periodo è determinato dalla specifica richiesta della Salerno Pulita S.p.A., e terrà conto della facoltà di recesso dal contratto da parte della medesima Salerno Pulita, nonché della clausola di variabilità della fornitura di cui agli articoli 4 e 3 che precedono. Tanto, salvo il

caso di mancato superamento della prova (ove intervenuta) o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;

r) Il pagamento del corrispettivo dovuto al somministratore per il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali, come previsti dall'art. 33, comma 2 del dlgs 81/2015, nonché per la corresponsione della relativa quota di mark up (utile aziendale) come fissato in sede di offerta economica da parte dell'affidatario, avverrà su base mensile, entro sessanta giorni dall'emissione della relativa fattura, previa verifica del DURC attestante la regolarità contributiva del Somministratore. La non regolarità del DURC costituirà motivo di impedimento del pagamento dovuto, fino alla regolarizzazione del DURC medesimo.

s) L'interruzione del singolo rapporto di lavoro per cause imputabili alla Salerno Pulita S.p.A. salvo la facoltà di recesso, di cui all'art. 4 se correttamente attivata, e salvo la clausola di variabilità della fornitura, di cui all'art. 3, se correttamente attivata comporterà comunque il diritto del somministratore ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della fornitura richiesta. In caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al somministratore, lo stesso somministratore dovrà sostituire il lavoratore entro e non oltre n.3(tre) giorni lavorativi. Nel caso in cui il somministratore non provvedesse adeguatamente alla sostituzione del lavoratore, l'Azienda ha la facoltà di risolvere il singolo contratto di somministrazione.

t) Nel caso in cui le prestazioni dei lavoratori assegnati non fossero adeguate a quanto richiesto ed a quanto previsto nella contrattazione collettiva di riferimento, ad insindacabile giudizio della Salerno Pulita S.p.a. il somministratore sarà tenuto con ogni onere a suo carico, a procedere alle necessarie sostituzioni, entro e non oltre n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa comunicazione

u) Nel caso di assenze, a qualsiasi titolo, intervenute, del lavoratore somministrato che superino n.3 giorni lavorativi, il somministratore si impegna a sostituire il lavoratore entro e non oltre n. 3(tre) giorni lavorativi dalla relativa informativa; fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro da parte del lavoratore assente sostituito. In tal caso la Salerno Pulita S.p.A. dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

Si precisa, infatti, che il rischio delle assenze, per qualsiasi titolo intervenute, è a totale carico del somministratore, atteso che l'oggetto della prestazione è la fornitura del lavoratore: questi, se assente deve essere sostituito senza oneri per il committente, che retribuisce la singola prestazione lavorativa oraria (cfr Consiglio di Stato – sez III n. 1571 del 12.03.2018 – parere precontenzioso ANAC n. 27/11/S del 26 Giugno 2011). A tal proposito, si evidenzia, ai fini della formulazione dell'offerta economica, come determinata nel disciplinare di gara, che il tasso di assenteismo delle figure professionali di cui alla fornitura della presente gara è dello 0,50 %

Art. 6) – Direttive - Provvedimenti disciplinari

Il lavoratore svolge la propria attività secondo le direttive e le istruzioni impartite della Salerno Pulita S.p.A. in quanto utilizzatrice delle attività lavorative somministrate, la quale si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al somministratore i comportamenti del lavoratore che possano determinare l'esercizio del potere disciplinare da parte del somministratore stesso, che resta in capo allo stesso ai sensi dell' art. 35, comma 6 del Dlgs 81/2015.

Art. 7) Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Penali

La Salerno Pulita S.p.A.. si riserva, la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato senza che a seguito di ciò, l'aggiudicatario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. Qualora, dal controllo effettuato, il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti, rilevati, come intimati dal Responsabile Unico del Procedimento, pena l'applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo pari all'1‰mille del valore del contratto, giusta art. 113 bis comma 2 del dlgs 50/2016. In disparte l'eventuale azione risarcitoria che la Stazione Appaltante si riserva di attivare

ART. 8) Importo stimato del costo del servizio – Importo del contratto – Mark Up

8 – a) L'importo complessivo stimato di gara è fissato in euro 2.750.000,00. Tale importo ha carattere puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base delle retribuzioni salariali, delle indennità contrattuali e degli oneri previdenziali relativi alle pregresse effettive ore lavorate dal personale fornito in somministrazione per la pregressa annualità, per quanto riferibile alle categorie professionali di cui all'odierna richiesta di fornitura, come precisata all'art. 1 del presente capitolato speciale. Tale costo, in ogni caso maggiorato della quota di mark up (margine di utile per l'agenzia) indicata dall'affidatario del servizio potrà subire variazioni sulla base del reale fabbisogno della Salerno Pulita S.p.A., senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico della Stazione Appaltante e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione che determini un prezzo inferiore rispetto a quello stimato.

8- b) L'importo reale del contratto sarà determinato, a consuntivo, dai costi applicati dall'affidatario, come derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, per le ore effettivamente lavorate, ivi comprese quelle relative al lavoro supplementare, maggiorato delle indennità maturate, nonché della quota di mark (margine d'utile) indicato dall'affidatario, e da applicarsi, in ragione della percentuale offerta in sede di offerta economica, per ogni lavoratore fornito in somministrazione. Si precisa che il Mark Up sarà da intendersi comprensivo degli

oneri assistenziali ed assicurativi affrontati per i lavoratori somministrati, nonché degli oneri per la sostituzione delle assenze, nonché, ancora dei costi della propria manodopera, e degli oneri aziendali in materia di sicurezza, giusta art. 95, comma 10 dlgs 50/2016. L'importo contrattuale sarà pertanto determinato in concreto a consuntivo, sulla scorta dei predetti presupposti, ed all'esito dell'effettivo utilizzo delle ore di lavoro ordinario e di quelle supplementari eventualmente lavorate nonché dell'applicazione degli altri elementi di retribuzione aggiuntiva computabili ex lege, degli eventuali benefit, se dovuti, e degli oneri rimborsabili ex art. 33, comma 2 dlgs 81/2015.

8 - c) L'importo stimato del mark up (margine d'utile) per la formulazione dell'offerta economica oggetto di ribasso (comprensivo, come detto degli oneri assistenziali ed assicurativi affrontati per i lavoratori somministrati, nonché degli oneri per la sostituzione delle assenze, nonché, ancora dei costi della propria manodopera, e degli oneri aziendali in materia di sicurezza, giusta art. 95, comma 10 dlgs 50/2016. è di euro 55.000) - pari al 2% del costo stimato del servizio

Art. 9) – Clausola Sociale

Ai sensi dell'art. 31 della contrattazione collettiva di riferimento per le Agenzie che forniscono lavoratori in somministrazione, nonché ai sensi dell'art. 50 del dlgs 50/2016, salvo deroghe adeguatamente motivate, e salvo le maggiori e diverse forniture, l'aggiudicatario utilizzerà, per i profili professionali di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale, i medesimi lavoratori forniti in somministrazione dal gestore uscente per il pregresso servizio anno 2016/2017, e prima semestralità anno 2018.

Art. 10)-Cauzione provvisoria e definitiva

Per la partecipazione alla gara, i concorrenti hanno l'obbligo di prestare, unitamente alla produzione degli altri documenti di accesso alla gara, come indicati nel disciplinare di gara, la garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice, da prodursi nelle forme e secondo i contenuti dettati dal precitato articolo 93. In particolare, la garanzia provvisoria deve contenere l'impegno, anche da parte di soggetto diverso, a rilasciare garanzia definitiva in caso di aggiudica della gara ex art. 103 del dlgs 50/2016. La garanzia definitiva va prodotta a garanzia degli impegni assunti con la partecipazione alla gara dall'aggiudicatario della procedura. La stessa va prodotta prima della sottoscrizione del contratto tra il Somministrato ed il Somministratore, nelle forme e nei contenuti previsti dall'art. 103 del dlgs 50/2016

ART. 11) - Sistema di aggiudica

Il sistema di aggiudica, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettere b) e c) del dlgs 50/2016, come modificato dall'art. 60 del dlgs 56/2017 è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un peso del 70% all'offerta tecnica e del 30% all'offerta economica. Quanto alla

individuazione, al riparto ed alla specificazione dei diversi criteri dell'offerta tecnica, e dei relativi sub pesi, si rinvia alla relativa previsione del disciplinare di gara (articoli da 20 a 23)

Art. 12) - Stipula del contratto – Verifica dei Requisiti

La sottoscrizione del contratto è subordinata al decorso del termine di 35 giorni, a far data dalla comunicazione della determina di aggiudica pienamente efficace, giusta art. 32 comma 9 del predetto dlgs 50/2016, come modificato dall'art. 22 dlgs 56/2017.

La stipula del contratto resta comunque subordinata :

- a) alla verifica dei requisiti auto dichiarati ;
- b) alla verifica del costo del proprio personale impegnato nell'esecuzione del contratto, giusta art. 95 comma 10 del dlgs 50/2016, in combinato/disposto con l'art. 97, comma 4 lettera d) del medesimo dlgs 50/2016;
- c) alla costituzione di garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario, che dovrà provvedere secondo la disciplina dettata dall'art. 103, commi 1 e 4 del Codice;

La mancata produzione della documentazione necessaria entro i termini intimati dal Responsabile Unico del Procedimento determinerà la revoca dell'aggiudica, anche se medio tempore divenuta efficace, e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Resta salva la facoltà per la Salerno Pulita, ricorrendone i presupposti e previa adozione di adeguata motivazione, di addivenire all'esecuzione anticipata e d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 23, comma 8, ultima parte del dlgs 50/2016.

Il contratto a stipularsi tra la Salerno Pulita S.p.A. e l'Aggiudicatario, come risultante dagli esiti della procedura sarà integrato dai singoli format contrattuali utilizzati dall'affidatario per ogni lavoratore fornito in somministrazione. Il periodo contrattuale da riportare sui predetti format contrattuali dei singoli lavoratori forniti in somministrazione dovrà essere di mesi 4 con rinnovo tacito, salvo che la Committente segnali preventivamente all'Affidataria, alla scadenza di ogni periodo, le unità non in grado di proseguire l'attività, ovvero le diverse necessità dell'Azienda Somministrata.

Art. 13) – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante è regolamentata dall'art. 108 del dlgs 50/2016, e dalle norme sostanziali e procedurali ivi articolate.

In particolare, quanto alle ipotesi di grave inadempimento e di ritardo nelle prestazioni, si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo 108 dlgs 50/2016.

In considerazione della natura del contratto, il termine per il riscontro alle contestazioni e per l'eliminazione degli inadempimenti rilevati (di cui ai commi sopra citati) è di giorni tre dalla ricezione della contestazione e/o della diffida da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

In disparte le previsioni dell'art. 108 dlgs 50/2016 La Salerno Pulita S.p.A. – ferme restanti le procedure e le tempistiche ivi articolate, come integrate nel presente disciplinare - si riserva di risolvere il contratto ne seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi di pagamento delle retribuzioni e di versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrato;
- omessa sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente capitolato, ove espressamente richiesto (reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto);
- ritardo nella fornitura dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente capitolato(reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto);
- sopravvenute ipotesi di cui all'art. 80 dlgs 50/2016;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Agazia aggiudicataria che renda impossibile la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agazia aggiudicataria per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- mancata presentazione della polizza fidejussoria definitiva, nel caso fosse consentita la consegna differita della stessa, posto che la consegna della garanzia definitiva è presupposto per la sottoscrizione del contratto.

Ai sensi del comma 5 del dlgs 50/2016, in caso di risoluzione del contratto, il somministratore avrà diritto al corrispettivo per le sole prestazioni fornite fino al momento della risoluzione, fatte salve le eventuali decurtazioni da parte della Stazione Appaltante a titolo di oneri aggiuntivi. E' fatta salva la facoltà di risoluzione differita al fine di consentire l'ultimazione dell'attività lavorativa per il periodo temporale di riferimento da parte dei singoli lavoratori in somministrazione.

Art. 14 Pagamenti - contenuto delle fatture – obblighi di tracciabilità – split payment – clausola 231

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su base mensile, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, la cui emissione è subordinata alla preventiva verifica di conformità degli effettivi servizi resi, da parte del Responsabile Unico del Procedimento . Le fatture – da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello del mese di competenza - conterranno analiticamente e nel dettaglio tutti gli elementi dei costi applicabili in virtù della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. come applicati in ragione della fornitura concretamente richiesta ed erogata, nonché la quota percentuale di mark up, come indicata dall'aggiudicatario, nella propria offerta economica, e

da riferirsi pro quota alla mensilità di riferimento, ed alle ore lavorative effettivamente espletate. L'affidatario assume obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136. Eventuali inottemperanze costituiranno clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi del precitato art. 3, comma 8 della legge sopra richiamata.

L'Iva, da applicarsi al solo costo dei servizi riconosciuto alla società somministratrice, dovrà essere assolta secondo la vigente normativa. In merito all'emissione delle fatture da parte dell'Affidatario, si ricorda che il DL n. 50/2017 ha previsto l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment). Pertanto, nelle fatture andrà riportata la dicitura "Operazione assoggettata a "split payment" ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972 ".

Infine, l'affidatario si impegna al rispetto dei principi generali desumibili dal modello di organizzazione 231 adottato dalla Salerno Pulita S.p.A. e pubblicato sul sito web aziendale; nonché far rispettare ai lavoratori forniti in somministrazione il predetto modello, ivi compreso il codice etico, parimenti pubblicato sul sito web aziendale.

Art. 15) Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è il sig. Giuseppe Beluto

Contatto Tel 089/772018 pecgare@pecsalernopulita.it

Il medesimo è anche Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

Art. 16) Subappalto

IL subappalto è consentito nei limiti e con le procedure di cui all'art. 105 dlgs 50/2016, con particolare riferimento al comma 4 del medesimo articolo, sostituito dall'art. 69 del dlgs 56/2017.

Art. 17 – Cessione del contratto; Cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. IL credito può essere ceduto, con le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del dlgs 50/2016

Art. 18) – Foro Competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Salerno. Le eventuali controversie relative alla procedura di gara è di competenza del TAR Campania – Sez. di Salerno

Art. 19) – Domicilio

La Società somministratrice dovrà indicare un referente determinato al fine di consentire l'esame e la pronta soluzione dei problemi connessi con l'esecuzione del presente appalto, con elezione e mantenimento, per tutta la durata dell'appalto di domicilio presso la propria sede operativa con dotazione stabile di personale, situata nel territorio del Comune di Salerno.

Le notificazioni e le intimazioni sono effettuate a mezzo PEC. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato della Società somministratrice da uno dei Funzionari che la Salerno Pulita S.p.A. indicherà, si considera fatta personalmente al titolare della stessa.

Art. 20) Riservatezza - Privacy

L'Agenzia aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio, le quali non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'Agenzia stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e la Salerno Pulita S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13. Del Regolamento 2016/679/UE, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento, durante lo svolgimento della procedura di gara saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. I dati verranno trattati per tutte le attività connesse o strumentali alla procedura di gara. A titolo di esempio, non esaustivo : per eseguire obblighi di legge; per esigenze di tipo operativo o gestionale; per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute e alla necessaria attività pre-contrattuale. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione . Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), 6 (Liceità del trattamento), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 32 (Sicurezza del trattamento) del Regolamento 2016/679/UE. I dati personali, ivi compresi ove necessari i sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati nominato e domiciliato per la funzione presso la Stazione Appaltante. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto il rifiuto di fornirli comporterà l'esclusione

dalla gara stessa. Il titolare del trattamento è la Salerno Pulita S.p.A. in persona dell'Amministratore pro-tempore. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono : il personale interno della società coinvolto nella gara allo scopo appositamente autorizzato; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della normativa in vigore. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato nella procedura di gara avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Sig. Giuseppe Beluto

